



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (*rating*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il *rating*, ossia valutazione, è un metodo utilizzato per classificare sia i titoli obbligazionari sia le imprese in base al loro rischio, che assume la denominazione di «*rating* di merito creditizio».

Le agenzie di valutazione del merito di credito (*rating*), analizzando i bilanci pubblicati, studiano la solidità finanziaria di vari soggetti (Governi, enti, imprese, banche, imprese di assicurazione eccetera), attribuendo un voto in lettere, che va da un valore massimo (AAA: elevata capacità di ripagare il debito) a un valore minimo (C o D: realistico pericolo di insolvenza): più è alto il *rating*, minore è il rischio dell'investimento.

Le agenzie di *rating* impiegano parametri di tipo quantitativo (analisi dei bilanci) e qualitativo (analisi del settore in cui si opera e valutazione del *management*), al fine di stabilire quale tipo e grado di relazioni esiste tra il soggetto in esame e l'ambiente esterno.

Anche se tali agenzie sono nate fin dagli inizi del Novecento negli Stati Uniti d'America, esse sono balzate agli onori delle cronache economiche da quando molti Paesi hanno dovuto fare i conti con le pubblicazioni degli indici di valutazione del «sistema Paese», che hanno influenzato gli investitori e gli operatori del settore.

Il presente disegno di legge vuole far riflettere su quanto sta avvenendo in alcuni Paesi, quali la Grecia, il Portogallo, la Spagna e, purtroppo, anche l'Italia, che negli ultimi mesi è sotto osservazione e ha subito recentemente un declassamento di valutazione, che si traduce in grandi danni economici e finanziari nel breve e nel lungo periodo.

Offrendo uno spunto di riflessione, si fa presente che le agenzie di *rating* più famose hanno in comune tra loro molti importanti azionisti e ciò equivale a dire che gli stessi comproprietari delle agenzie ne sono oggetto di valutazione per i titoli che emettono sul mercato. Un gioco di scatole cinesi che spiega in buona parte l'origine di favolosi profitti: se possiedi chi ti valuta e giudica, ti è anche possibile orientarne i giudizi.

Lo scopo che ha visto nascere e crescere tali agenzie, forse non è più lo stesso: prima esse fungevano da garanti per solidi investimenti, ora destabilizzano i mercati, provocando inevitabilmente molti dubbi sulla loro imparzialità di valutazione.

Si rende pertanto necessario ridurre l'impatto delle valutazioni di queste agenzie e verificare gli effetti di verosimili conflitti di interessi, soprattutto nei confronti dei Paesi europei (si ricorda che Moody's e Standard & Poor's sono statunitensi, mentre solo l'azionista predominante di Fitch è europeo).

Non a caso la procura della Repubblica di Trani ha avviato un'inchiesta su anomale oscillazioni dei mercati, che vede coinvolte le agenzie di *rating* Standard & Poor's, Moody's e Fitch, accusate a vario titolo di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate.

L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta è decisamente opportuna e necessaria, al fine di far luce su tanti aspetti oscuri che hanno contribuito ad agire come detonatore di una crisi economica mondiale senza precedenti, sotto lo sguardo impotente di Governi che nulla hanno potuto fare contro gli interessi di poche, ricche e potenti agenzie di *rating*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione di una Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (*rating*), di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Art. 2.

(Compiti e durata della Commissione)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esaminare l'assetto societario, l'organizzazione e le procedure delle agenzie di *rating* per accertare l'esistenza di eventuali conflitti di interessi e la correttezza delle modalità di elaborazione e di pubblicazione dei giudizi;

b) esaminare l'operato delle agenzie di *rating* per accertare se esse svolgono la loro attività in modo corretto e imparziale, sulla base di analisi adeguate della situa-

zione economico-finanziaria, con particolare riferimento alle valutazioni espresse sulla solvibilità degli Stati;

c) esaminare l'influenza delle valutazioni espresse dalle agenzie di *rating* sull'andamento dei mercati finanziari;

d) valutare l'opportunità di iniziative normative, da promuovere anche a livello internazionale, per regolare l'esercizio dell'attività delle agenzie di *rating*, con l'eventuale introduzione di criteri per il loro accreditamento, per migliorare la qualità delle valutazioni e per disciplinare la responsabilità delle agenzie medesime nello svolgimento della loro attività.

2. La Commissione ha la durata di un anno dalla data della sua costituzione. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Al termine dei lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione conclusiva sulle risultanze dell'attività svolta. Su richiesta della Commissione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, possono trasmettere la relazione agli organismi internazionali aventi competenza nella materia e ai Parlamenti degli Stati esteri indicati dalla Commissione medesima.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti. Segreto)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti e i documenti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene previste dal codice penale a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste per metà

a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

